

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti (RTFB)

Modifica del 12 dicembre 2012

*Il Tribunale federale dei brevetti
ordina:*

I

Il regolamento del 28 settembre 2011¹ del Tribunale federale dei brevetti è modificato come segue:

Art. 3 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 10 **Obbligo di comunicare**

¹ Ogni membro del Tribunale comunica alla direzione del Tribunale, senza indugio e indipendentemente dalla fase della procedura, i possibili motivi di ricusazione secondo l'articolo 47 capoverso 1 CPC².

² Il membro del Tribunale in questione si astiene spontaneamente se ritiene dato il motivo.

Art. 11

Concerne soltanto il testo francese

Art. 13, rubrica e cpv. 3

**Approvazione della motivazione della sentenza e opinione
divergente**

³ Quando il Tribunale statuisce a maggioranza, il membro del Tribunale può esprimere la sua opinione divergente in appendice alla decisione. Tale appendice è pubblicata con la decisione.

¹ RS 173.413.1

² RS 272

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.

12 dicembre 2012

In nome del Tribunale federale dei brevetti:

Il presidente, Dieter Brändle

Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi